

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

160° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 1° GIUGNO 1995

INDICE**Commissioni permanenti**

7° - Istruzione	Pag.	3
10° - Industria	»	9
12° - Igiene e sanità	»	39
13° - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	42

Organismi bicamerali

Informazione e segreto di Stato	Pag.	47
Sull'attuazione della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo	»	48

Sottocommissioni permanenti

1° - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	49
2° - Giustizia - Pareri	»	52

ISTRUZIONE (7°)

GIOVEDÌ 1° GIUGNO 1995

93ª Seduta*Presidenza del Presidente*

ZECCHINO

indi del Vice Presidente

SCAGLIONE

Intervengono i ministri per i beni culturali e ambientali Paolucci, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Salvini e per le riforme istituzionali Motzo.

La seduta inizia alle ore 9.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il ministro PAOLUCCI risponde all'interrogazione n. 3-00619 del senatore Bosco, sul rifiuto da parte dello Stato di accettare il lascito testamentario dei dipinti del pittore Davanzo disposto dalla figlia. A giudizio della sovrintendenza competente, l'ente più idoneo per gestire l'eredità Davanzo è infatti il comune di Ampezzo, dal momento che la gestione diretta da parte dello Stato risulterebbe eccessivamente difficoltosa. Peraltro, anche il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali ha ritenuto che la gestione dell'eredità Davanzo dovesse essere affidata agli enti territoriali, esprimendosi altresì in senso contrario all'apposizione del vincolo di cui alla legge n. 1089 del 1939 sulla collezione dei dipinti, in considerazione del fatto che detto vincolo può riguardare solo opere di eccezionale interesse artistico e storico.

Il senatore BOSCO si dichiara completamente insoddisfatto della risposta, che non tiene conto della disposizione testamentaria di affidamento allo Stato dell'eredità Davanzo. La collezione, pur non essendo di incomparabile pregio, è comunque di grande valore, anche venale e non vi è motivo alcuno perchè lo Stato debba rifiutarne la donazione che, oltre tutto, non comporta alcun onere. Egli esprime pertanto il timore di eventuali collusioni fra funzionari ministeriali e gli eredi della signora Davanzo, al fine di consentire a questi ultimi di subentrare nella proprietà dei quadri.

Il ministro PAOLUCCI riprende brevemente la parola per precisare che lo Stato non è obbligato ad accettare tutte le offerte di donazione e per invitare l'interrogante a precisare i sospetti cui ha fatto riferimento, attraverso denunce circostanziate.

Il presidente ZECCHINO, in considerazione della urgenza di concludere la discussione generale sui disegni di legge di riforma della docenza universitaria, propone che lo svolgimento delle interrogazioni nn. 3-00253 e 3-00610, di cui è prima firmataria la senatrice Bucciarelli, sia rinviata ad altra seduta.

(A007 000, C07ª, 0040ª)

Previa dichiarazione della senatrice BUCCIARELLI, che richiede comunque una sollecita risposta agli atti ispettivi da lei presentati, conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(821) Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei professori universitari e dei ricercatori

(1629) Concorsi per l'accesso alla docenza universitaria

(331) MARTELLI ed altri: Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari

(1656) LA LOGGIA: Nuove norme in materia di concorsi universitari e di riordinamento del ruolo dei professori

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di Comitato ristretto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, nella quale - ricorda il presidente SCAGLIONE - è proseguita la discussione generale sui provvedimenti in titolo.

Il senatore CUFFARO fa preliminarmente presente che è ormai prossimo alla stampa un suo disegno di legge di riordino del sistema universitario che egli aveva tenuto in sospeso in attesa di un più chiaro confronto tra le forze politiche sui maggiori problemi dell'università. Le cause del profondo disagio che affligge l'università sono infatti di ardua individuazione e necessitano un'attenta riflessione. Il disegno di legge presentato dal ministro Salvini pare invece essere stato motivato soprattutto dall'esigenza di una risposta morale alle incalzanti denunce di malversazioni abbattutesi sulle ultime tornate concorsuali. I meccanismi di reclutamento sono infatti senza dubbio inceppati, ma non si può non convenire che l'università sia in definitiva solo lo specchio di una situazione diffusa in tutti i settori del Paese. L'università è peraltro un settore di particolare rilievo, che tanto ha dato, sia in positivo che in negativo, alla vita politica del Paese. Professori universitari di altissimo livello sono stati infatti chiamati alle più alte cariche dello Stato ma, al tempo stesso, hanno raggiunto posizione di vertice accademico anche docenti di assai minori capacità intellettuali e morali.

C'è dunque bisogno di un profondo risanamento del mondo accademico, che tuttavia non potrà che essere avviato contestualmente ad un risanamento complessivo del Paese. È vero che l'attuale legislatura appare di incerta prospettiva, ma è comunque importante avviare fin d'ora

il processo di risanamento, pur nella consapevolezza che saranno altri a portarlo a compimento.

In questo quadro, il Gruppo di Rifondazione Comunista-Progressisti è disponibile ad esaminare provvedimenti anche parziali, a condizione tuttavia che si inquadrino in un disegno complessivo di riforma. Un intervento limitato alla sola riforma della docenza è infatti eccessivamente parziale e rischia di trasformarsi nella mera sistemazione di chi, nell'università, è già presente ed operante. Occorre al contrario porsi il problema del reclutamento di nuove leve giovanili, nonché quello del potenziamento della ricerca.

A giudizio del suo Gruppo, l'accesso alla docenza dovrebbe peraltro avvenire attraverso un unico, rigoroso concorso a livello nazionale, cui facciano seguito progressioni di carriera basate non sull'anzianità, bensì sulla valutazione dei titoli e dell'attività svolta dai docenti.

Egli auspica pertanto che il disegno di legge presentato dal ministro Salvini possa essere integrato in modo tale da renderlo più rispondente alle reali esigenze dell'università. Quanto poi alle disposizioni in esso contenute, egli formula rilievi critici sia in ordine alla previsione di meccanismi elettivi per la formazione delle commissioni di concorso che sulla doppia fase di selezione. Le questioni della lista di idoneità e della sua eventuale durata di validità dovranno poi essere oggetto di ulteriore confronto.

Anche la senatrice ALBERICI ritiene che alle sollecitazioni derivanti dai numerosi ricorsi alla magistratura con riferimento alle ultime tornate concorsuali sarebbe stato preferibile rispondere con un quadro di riforma complessiva dell'università. Ciò non toglie tuttavia che si possa procedere anche per parti separate. Le procedure di reclutamento non servono infatti solo a garantire moralità e trasparenza, ma anche mobilità e qualità del personale docente.

Il disegno di legge governativo ha tuttavia il limite di considerare esclusivamente la situazione esistente e peraltro neanche in modo esaustivo. Esso non affronta infatti il cruciale problema del reclutamento dei ricercatori e dell'inquadramento di tutto quel personale che si trova attualmente in posizione di precariato, anche se ne è stato più volte riconosciuta la funzione docente.

Quanto all'elenco di coloro che abbiano superato la fase concorsuale nazionale, ella non ritiene corretto configurarlo come una lista di idoneità predeterminata nel numero, trattandosi dell'esito di una valutazione complessiva sulla qualità scientifica dei candidati. Esso dovrebbe pertanto essere completamente aperto ed attestare la qualificazione degli aspiranti alla docenza. Ciò premesso, nel rispetto dei principi dell'autonomia universitaria, occorrerebbe garantire agli atenei piena facoltà di scelta, evidentemente nell'ambito di precisi meccanismi di trasparenza.

La senatrice MANIERI dichiara preliminarmente di non condividere l'opinione secondo la quale non si potrebbe affrontare il problema del reclutamento senza procedere nel contempo ad un riassetto complessivo della docenza e dell'università in genere. Evidentemente, la riforma del reclutamento implica il riassetto della docenza. Ma essa è già di per sé una riforma complessa, e non è realisticamente praticabile, e forse neanche opportuno, caricarla di ulteriori tematiche. Invocare una ri-

forma generale equivale infatti, purtroppo, ad auspicare la perpetuazione dell'esistente.

È invece metodologicamente più agevole e corretto procedere con provvedimenti distinti, garantendo peraltro che da ciò non consegua uno scollamento con il riassetto del ruolo delle università. A tale scopo, potrà essere utile anticipare fin d'ora alcune linee-guida, come ad esempio la garanzia di una valutazione basata sul merito scientifico dei candidati e comunque tale da assicurare a tutti pari opportunità di accesso al mondo accademico, il che presuppone l'individuazione di meccanismi di trasparenza e semplificazione, nel rispetto dei principi dell'autonomia universitaria. È infine essenziale elaborare fin d'ora strumenti di difesa delle sedi universitarie più piccole, affinché esse possano non rappresentare più quelle «stazioni di transito» per appartenenti a forti gruppi di potere accademico cui purtroppo oggi troppo spesso sono ridotte.

Quanto ai contenuti del disegno di legge Salvini, ella si dichiara in linea di massima favorevole alla previsione di una doppia fase di selezione. Tuttavia, quanto alla fase nazionale, occorre preliminarmente chiarire una ambiguità di fondo, decidendo se si tratta di un accertamento di alta qualificazione ovvero essa rivesta i connotati veri e propri di un concorso. Nella prima ipotesi, non si può certo parlare di durata predeterminata nel tempo di una eventuale lista di idoneità, bensì - eventualmente - di meccanismi periodici di verifica che dovrebbero comunque essere estesi a tutte le categorie di personale. Nella seconda ipotesi, invece, si tratterebbe di elaborare una graduatoria dei vincitori, con evidente corrispondenza rispetto ai posti messi a concorso e con una durata di validità prefissata.

La fase concorsuale nazionale dovrebbe comunque essere completamente indipendente rispetto alle esigenze derivanti dai vincoli di compatibilità finanziaria e di disponibilità in organico ed essere parametrata al solo rispetto di criteri di qualità, che sarebbe peraltro utile predeterminare legislativamente. L'indipendenza della lista di idoneità rispetto al numero dei posti messi a concorso conferirebbe infatti una assai maggiore libertà di giudizio alle commissioni giudicanti. Quanto ai meccanismi di formazione di queste ultime, ella ritiene che un sistema esclusivamente elettivo non sia sufficiente ad assicurare piena tutela dalle forme di organizzazione del voto attualmente riscontrabili. Preferibile sarebbe allora, se non un sistema basato sul solo sorteggio, un sistema misto, in cui la fase elettiva sia comunque limitata ad una sola preferenza.

Ella auspica infine una riforma degli organi preposti a garantire la regolarità delle procedure di concorso e in particolare del Consiglio universitario nazionale (CUN).

Interviene poi il senatore BISCARDI, il quale invita la Commissione ad esprimersi preliminarmente sulla opportunità di procedere ad una riforma completa dei meccanismi di reclutamento, con evidenti ricadute sul riassetto del sistema universitario nel suo complesso, ovvero corrispondere esclusivamente alle esigenze di moralizzazione e razionalizzazione dell'attuale sistema concorsuale. Egli ritiene peraltro che la situazione politica del Paese non consenta riforme di ampio respiro e che occorra conseguentemente affrontare con realismo le questioni che hanno qualche possibilità di essere risolte.

Ciò premesso, egli ritiene che il disegno di legge governativo non possa non essere integrato, in coerenza del resto con il dibattito svoltosi sull'argomento nella passata legislatura, con una norma relativa ai sistemi di reclutamento dei ricercatori.

Il senatore Biscardi dichiara poi di condividere l'opinione di chi ritiene opportuno scindere nettamente le due fasi, nazionale e locale, del concorso. A livello nazionale, dovrebbe essere infatti previsto solo un elenco di qualificazione scientifica, indeterminato nel numero e nel tempo, anche se soggetto a verifiche periodiche che - come è stato più volte detto - dovrebbero essere estese a tutte le categorie di docenti.

Quanto al meccanismo di formazione delle commissioni di concorso, non ritenendo che la casualità derivante dal mero sorteggio possa essere un valido principio legislativo, egli auspica un sistema misto nel quale al sorteggio faccia seguito una fase elettiva, con voto limitato ad una unica preferenza. Indubbiamente si tratterebbe di un sistema piuttosto macchinoso, ma la previsione di una scansione quadriennale o anche quinquennale dei ritmi concorsuali lo renderebbe concretamente agibile.

Il senatore BRIENZA, al fine di favorire la conclusione nella seduta odierna della discussione generale sui provvedimenti in titolo e di consentire al relatore e al Ministro di svolgere le rispettive repliche, dichiara di rinunciare al proprio intervento, riservandosi di offrire il proprio contributo nel corso del prosieguo dei lavori.

Conclusa la discussione generale, replica il relatore MAGRIS, il quale ripercorre brevemente il dibattito sui principali nodi affrontati nei testi in esame, sui quali solo in parte è emerso un generale consenso. In particolare, premessa la generale consapevolezza della difficoltà di procedere a una complessiva riforma del sistema universitario, sembra esservi comunanza di orientamenti circa l'articolazione dei concorsi in due fasi. Da molte parti è stata inoltre segnalata l'opportunità di cogliere l'occasione per procedere ad una più chiara indicazione dei doveri spettanti ai docenti. Si tratta di un adempimento senz'altro difficile, ma nel contempo opportuno poichè gli abusi in questo campo - e la conseguente penalizzazione specie degli atenei minori - sono purtroppo diffusi e procurano al mondo universitario più danni delle patologie relative ai concorsi. Non sembra invece esservi accordo, almeno per ora, circa i limiti numerici e temporali relativi alla prima fase del concorso, così come sulle modalità di composizione delle commissioni, sul divieto di partecipare a più concorsi e su altri aspetti di dettaglio (come la indicazione da parte del candidato delle opere su cui essere giudicato o l'affidamento della segreteria delle commissioni a personale non docente).

Il relatore menziona quindi brevemente due progetti sottopostigli in via informale (elaborati rispettivamente da alcuni senatori del Gruppo Progressisti-Federativo e da alcuni docenti universitari) che offrono, a suo avviso, spunti meritevoli di considerazione: entrambi, sia pure con modalità diverse, prospettano una soluzione originale, tendente in definitiva a far sì che l'idoneità dei candidati sia giudicata non da una ristretta commissione, ma dall'intera corporazione dei docenti appartenenti alla disciplina interessata.

Replica quindi il ministro SALVINI, il quale afferma in primo luogo che, pur essendo certo desiderabile una complessiva riforma di tutto il sistema universitario, questa almeno per il momento è irrealizzabile e ogni affermazione in senso diverso sarebbe un inganno al Parlamento. Segnala quindi che i limiti numerici e temporali alle idoneità rappresentano uno dei punti dirimenti della riforma dei concorsi, che si riflette strettamente sulla moralità del sistema di valutazione e degli stessi docenti chiamati a giudicare. Non si può infatti escludere, in via di principio, l'opportunità di consentire il riconoscimento di idoneità senza limite, ma va chiarito che ciò implica una enorme apertura di fiducia nei confronti dei giudicanti. Tiene quindi a sottolineare i caratteri propri del disegno di legge da lui presentato, che non ambisce certo a risolvere tutti i problemi dell'università, ma si pone un obiettivo limitato e preciso; vi sono altri problemi urgenti e gravi, primo fra i quali quello dei ricercatori e per quest'ultimo il Ministero è impegnato attivamente ad elaborare una soluzione. In proposito - prosegue il Ministro - occorre essere chiari: vi sono varie migliaia di ricercatori con una elevata anzianità di servizio, i quali non vedono prospettive soddisfacenti e ai quali occorre offrire una risposta, ma il testo in esame non si occupa della questione nè intende pregiudicarne in alcun modo la soluzione. D'altronde, sarebbe grave sovrapporre i due ordini di problemi e per risolvere l'uno abbandonare il principio guida in virtù del quale l'università deve scegliere il meglio per i propri vertici, selezionando le migliori capacità e promuovendo i giovani di valore. Il problema dei ricercatori potrà essere risolto muovendo dalla considerazione che sarebbe assurdo non offrire il giusto riconoscimento a quanti operano da molti anni nelle università, ma che forse non per tutti l'università rappresenta la collocazione finale più adeguata.

Interviene poi il ministro MOTZO il quale, soffermandosi su alcuni problemi specifici, osserva che la predeterminazione di criteri di giudizio da parte delle commissioni, anche se apparentemente ragionevole, in realtà non si attaglia al tipo di giudizio che queste devono esprimere e offrirebbe spazio ad un inopportuno sindacato del giudice amministrativo. È convinto a sua volta che ora manchino le condizioni per una complessiva riforma per l'università: chi la evoca, specialmente dall'interno del mondo universitario, in realtà lavora perchè nulla sia modificato. Giudica quindi interessanti alcuni degli spunti offerti dalle proposte informali citate dal relatore, che potrebbero essere almeno in parte recepiti: si riferisce in particolare al giudizio di idoneità espresso dall'intera comunità dei docenti. Suscita invece perplessità la proposta che i candidati siano presentati da una sorta di lettera di accredito. D'altra parte, conclude il Ministro, occorre ricordare che storicamente in Italia il meccanismo dei concorsi è sempre stato legato ai posti disponibili e ciò influenza il senso stesso della selezione.

Il presidente ZECCHINO formula quindi la proposta che la Commissione proceda alla costituzione di un Comitato ristretto, proposta che la Commissione approva senza discussione; quindi invita i Gruppi a designare sollecitamente i loro rappresentanti.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 10,35.

INDUSTRIA (10ª)

GIOVEDÌ 1° GIUGNO 1995

157ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
CARPI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato ZANETTI.

La seduta inizia alle ore 9.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario ZANETTI risponde all'interrogazione 3-00672 in merito all'accertamento delle cause che hanno determinato la recente ripresa inflazionistica. All'origine di tale accelerazione dei prezzi, al di là del deprezzamento della lira rispetto alle principali valute di riferimento, stanno sia il forte aumento delle quotazioni delle materie prime, sia le politiche di esportatori e importatori che, durante la recessione, hanno difeso nel mercato interno il mantenimento delle posizioni acquisite, poi riversatosi sull'incremento dei prezzi. Un ulteriore fattore che ha determinato la ripresa dell'inflazione è costituito dalle politiche dei margini delle imprese e dal ruolo della domanda: in tal modo si è registrato l'ampliamento dei margini che ha consentito alle imprese di praticare prezzi più elevati senza perdite di competitività e, contestualmente, una perdita del potere di acquisto dei salari e un aumento della produttività delle imprese. Occorre, tuttavia, domandarsi se la ripresa economica trainata dalle esportazioni possa aver creato situazioni vicine alla piena utilizzazione degli impianti inducendo le imprese a penalizzare il mercato interno praticando prezzi elevati. Dal punto di vista statistico, l'andamento dell'inflazione può dirsi determinato fino all'autunno; successivamente, dovrebbero venir meno le ragioni che ne hanno determinato la ripresa, fra le quali è da segnalare l'incremento dei prezzi al consumo nel settore dell'energia, dei prodotti alimentari, della categoria dei beni e servizi privati, mentre i servizi pubblici hanno continuato a svolgere un ruolo deflattivo. L'accelerazione dell'inflazione non può comunque fare escludere l'ipotesi che talune imprese riescano a scaricare sui prezzi aspettative e incertezze legate alla situazione finanziaria e dei cambi. Il Governo ha adottato misure per contenere e sorvegliare l'au-

mento dei prezzi; è stato infatti istituito, presso il Ministero dell'industria, l'Osservatorio dei prezzi e delle tariffe con il compito di verificare la trasparenza dei meccanismi di formazione dei prezzi di beni e servizi, segnalando eventuali anomalie all'autorità *antitrust*. L'Osservatorio, dopo aver proceduto a consultazioni con i sindacati, con la consulta dei consumatori e con le associazioni di categoria, ha concordato con queste ultime taluni impegni quali, ad esempio, l'invio di note sulle previsioni per i prossimi mesi, la segnalazione di fenomeni anomali che possano avere ripercussioni sulla formazione dei prezzi, la costituzione di tavoli tecnici di settore per ridurre la tensione sui prezzi di alcuni prodotti e la segnalazione di interventi che possano eliminare ostacoli rilevanti nel processo di libera formazione dei prezzi. L'Osservatorio, inoltre, è tenuto a segnalare all'*antitrust*, nonché al Ministero delle finanze e a quello delle risorse agricole e alimentari, gli elementi ritenuti suscettibili di approfondimento. Qualora non si conseguissero risultati apprezzabili, il Governo non esclude che i prezzi di taluni beni siano posti sotto sorveglianza; tale misura, in passato, non ha prodotto effetti positivi ma, al contrario, ha determinato conseguenze più gravi degli obiettivi che intendeva raggiungere.

Il senatore CHERCHI ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta assai articolata che evidenzia, in primo luogo, l'esistenza di fenomeni speculativi all'origine dell'aumento dei prezzi. Le preoccupazioni destinate da tali fenomeni si acquiscono soprattutto quando gli incrementi riguardano beni che non inglobano i fattori inflazionistici derivanti, ad esempio, dall'aumento dei costi delle importazioni. L'attenzione deve, inoltre, rivolgersi anche alla domanda interna di alcuni beni, che di recente ha subito sensibili cali, nonché alla circostanza che la diminuzione, in termini reali, dei salari ha comportato per le imprese margini operativi rilevanti e, in alcuni casi, comportamenti scorretti da parte di alcune imprese. Ciò che emerge è una insufficiente tutela del consumatore; l'Osservatorio dei prezzi, recentemente istituito, può soltanto nel medio periodo fornire risultati soddisfacenti in materia. Auspica, comunque, che l'inversione del *trend* inflazionistico per il mese di ottobre si coniughi con l'entrata a regime dell'attività di monitoraggio dell'Osservatorio e con un progressivo intervento dell'autorità *antitrust*, affinché assuma iniziative che scorraggino quegli atteggiamenti speculativi da parte delle imprese, i quali potrebbero configurarsi come attentati alla libera concorrenza.

Il presidente CARPI dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(1667) *Deputato RUBINO. Istituzione della Direzione generale delle piccole e medie imprese e dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato*, approvato dalla Camera dei deputati

(1621) *CARPENEDO ed altri. Istituzione della Direzione generale delle piccole e medie imprese e dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

(1675) *BALDELLI ed altri. Istituzione del Ministero delle attività produttive* (Rinvio dell'esame congiunto dei disegni di legge nn.1667 e 1621; seguito dell'esame e rinvio del disegno di legge n. 1675)

Il presidente CARPI ricorda che, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del Regolamento, l'esame dei disegni di legge nn. 1621, 1667 e 1675 do-

vrebbe procedere congiuntamente: tuttavia essendo emersi nell'ambito dei diversi Gruppi orientamenti volti a un esame separato del disegno di legge n. 1675, chiede che la Commissione, preliminarmente, si esprima al riguardo.

Sulla questione si apre un breve dibattito nel corso del quale intervengono i senatori DEBENEDETTI, BALDELLI, TURINI, LOMBARDI CERRI e il presidente CARPI.

La Commissione, infine, tenuto anche conto della richiesta di relazione tecnica inoltrata dalla 5ª Commissione permanente per l'atto Senato n. 1667, decide di rinviare il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1621 e 1667, all'uopo effettuando, nel frattempo, alcune audizioni in sede informale.

Si riprende quindi il separato esame del disegno di legge n. 1675, sospeso nella seduta pomeridiana del 25 maggio.

Il relatore, presidente CARPI, in considerazione dell'ampio dibattito che sul tema si è sviluppato negli anni passati, sia nel mondo politico che in quello imprenditoriale, a completamento della relazione, ritiene opportuno fornire un proprio contributo emendativo per riformare un ambito delle pubbliche amministrazioni, decisivo per le attività produttive nazionali, come quello coincidente con i Dicasteri dell'industria e del commercio con l'estero. Le modifiche proposte, invero, registrano ampie e significative sintonie con il lavoro svolto dal Ministro della funzione pubblica dell'attuale Governo e dei due governi precedenti, dai senatori del Gruppo progressista e da quelli della Lega Nord; in ogni caso esse si qualificano come un contributo aperto a ulteriori riflessioni e apporti, tesi a modifiche anche profonde, ove necessario.

Il titolo I prevede l'istituzione di un Ministero dell'economia che unifichi le competenze dei Ministeri dell'industria e del commercio con l'estero, del soppresso Ministero del turismo (per le funzioni in materia di turismo), insieme ad altre competenze minori al momento disperse fra molti dicasteri, recependo in tal modo le indicazioni elaborate dall'apposita Commissione di studio, istituita presso il Ministero della funzione pubblica.

La organizzazione del Ministero viene articolata in direzioni generali e in servizi, questi ultimi con funzioni orizzontali di controllo e di supporto. Si prevede, inoltre, la istituzione dell'ufficio di Segretario generale, con compiti di coordinamento delle Direzioni generali e di immediata direzione dei servizi. La restante parte dell'organizzazione del Ministero e le modalità di allocazione del personale viene demandata a regolamenti che il Consiglio dei Ministri emanerà sulla base di precisi criteri di efficienza e di buona amministrazione.

Particolarmente significativo, in tale contesto, il comma 7 dell'articolo 3, ove è prevista una organizzazione dell'apparato burocratico, non più prigioniera del vecchio modulo amministrativistico - incentrato sulla serie preordinata di atti, funzionale a una procedura astrattamente disposta dal legislatore - ma collegata a specifici progetti operativi, sulla base dei quali saranno misurati i livelli di efficienza e i risultati conseguiti dai responsabili degli uffici.

Sono altresì previsti servizi polifunzionali dotati di sportelli decentrati in ogni Regione e provincia autonoma, competenti per le fasi di istruttoria decisionale, di gestione del procedimento di spesa e per l'esercizio dei controlli interni relativi alle attività amministrative o gestionali connesse alla concessione degli incentivi di competenza del dicastero, ivi compresi i cofinanziamenti per l'utilizzazione di fondi dell'Unione europea.

Nel titolo II viene disciplinata l'istituzione della Banca italiana per lo sviluppo dell'economia e del commercio con l'estero (BISE), avente lo specifico compito di raccogliere e sviluppare competenze e servizi reali a favore del gran numero di piccole e medie imprese, come delle maggiori, operanti nel comparto del commercio estero. Essa ha lo scopo di promuovere e sostenere lo sviluppo dell'economia e l'internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale, abrogando gran parte delle disposizioni contenute nella cosiddetta «legge Ossola» (legge 24 maggio 1977, n. 227) e delegando norme che possono più utilmente essere adottate dall'Esecutivo. In tal modo si è inteso semplificare il ridondante tessuto di enti e istituti operanti nel settore, accorpando nel nuovo ente creditizio le funzioni svolte dal Mediocredito centrale, dalla SIMEST e da una serie di fondi pubblici di incentivazione, sparsi tra diversi dicasteri.

Nel titolo III si risponde positivamente alla diffusa e ultradecennale attesa di riforma della SACE che da troppo tempo è nota agli imprenditori, specie quelli di minori dimensioni, non già per la sua operatività ma per la scarsa efficacia dei suoi interventi e le distorsioni di rilevanza penale. È stata quindi prevista un'apposita Agenzia, sottoposta alla vigilanza del Ministro dell'economia. Per i suoi organi, inoltre, si è cercato di evitare le conseguenze derivanti dall'adozione di un modulo che negli ultimi venti anni ha caratterizzato le perniciose diarchie tra Presidente e Direttore generale degli enti ove questi, spesso, hanno finito per rappresentare interessi divergenti, o addirittura conniventi, anche in ragione dei criteri lottizzatori in base ai quali erano stati prescelti. È stato pertanto riprodotto il modello funzionale dell'ISVAP nel quale il Presidente è anche Direttore generale e a lui, unitamente agli altri componenti dell'organo di vertice (nel caso il Comitato di gestione), sono riferite precise responsabilità gestionali.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,20.

158ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CARPI

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(932) TAPPARO ed altri. Disciplina dei rapporti tra grandi imprese e subfornitori

(1143) BALDELLI ed altri. Disciplina della subfornitura industriale
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge, sospeso nella seduta del 18 maggio 1995.

Il relatore MICELE, dopo aver ricordato di aver presentato un testo unificato dei disegni di legge in titolo, fa presente che i diversi Gruppi hanno depositato molte proposte di modifica: per tale ragione suggerisce l'opportunità di una preventiva riflessione in modo che il loro esame possa aver luogo nella settimana successiva allo svolgimento dei referendum.

Conviene unanime la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1675**Art. 1**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Istituzione del Ministero dell'economia*) - 1. È istituito il Ministero dell'economia, di seguito denominato "il Ministero".

2. Sono soppressi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero del commercio con l'estero.

3. Presso il Ministero è istituita una ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro in luogo delle corrispondenti ragionerie centrali istituite presso i soppressi Ministeri di cui al comma 2».

1.1

IL RELATORE

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Funzioni del Ministero dell'economia*) - 1. Il Ministro dell'economia esercita le funzioni di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero.

2. Sono trasferite al Ministero dell'economia le funzioni del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in materia di programmazioni settoriali e di interventi nelle aree depresse di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488 e al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 95.

3. Sono trasferite al Ministero dell'economia le funzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di interventi a sostegno dell'occupazione di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché le competenze in materia di cooperazione.

4. Sono trasferite al Ministero dell'economia le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero del tesoro in materia di enti pubblici economici, di società a partecipazione statale e di privatizzazioni, con esclusione degli enti e società operanti nei settori del credito.

5. Sono trasferite al Ministero dell'economia le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di ricerca applicata all'industria nonché quelle relative ai finanziamenti

agevolati del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica di cui alle leggi 25 ottobre 1968, n. 1089, 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni.

6. Sono trasferite al Ministero dell'economia le funzioni in materia di turismo, già attribuite al Ministero del turismo e dello spettacolo e trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

7. È disciplinato con regolamenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il trasferimento al Ministero dell'economia del personale addetto alle strutture organizzative interessate alle funzioni trasferite».

2.1

IL RELATORE

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.1

IL RELATORE

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.1

IL RELATORE

Art. 5.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (*Organizzazione del Ministero dell'economia*). - 1. L'organizzazione del Ministero dell'economia è articolata in sei Direzioni generali, che esercitano le funzioni amministrative e di gestione di cui all'articolo 2 e in tre Servizi che esercitano, in posizione di autonomia, funzioni di supporto al complesso delle competenze del Ministero, funzioni tecnico-economiche e funzioni di controllo, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

2. È istituito, nel Ministero dell'economia, il Segretario generale che - fermi restando i poteri del Ministro di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 24 novembre 1993, n. 546 - coordina l'attività delle Direzioni generali e dirige i Servizi di cui al comma 1. Il Segretario generale può

disporre modalità di collaborazione fra Direzioni generali e Servizi e promuovere l'istituzione di strutture omogenee temporanee per compiti non permanenti e per specifici obiettivi.

3. Le Direzioni generali sono preposte ai seguenti settori:

- a) produzione industriale, grande e media impresa;
- b) piccola impresa e artigianato;
- c) energia e attività estrattive;
- d) commercio interno, turismo e assicurazioni;
- e) commercio con l'estero;
- f) affari generali.

4. I Servizi sono strutture distinte dalle Direzioni generali, poste alle dirette dipendenze del Segretario generale, e sono preposte ai seguenti settori: nuclei di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, modificato dal decreto legislativo 24 novembre 1993, n. 546; segreteria tecnica dell'Osservatorio dei prezzi; studi di politica economica condotti anche in collaborazione con altre amministrazioni dello Stato, con istituti di ricerche e con il sistema statistico nazionale.

5. L'organizzazione delle Direzioni generali, dei Servizi e delle strutture temporanee nonchè le successive modificazioni organizzative sono disciplinate con regolamento nel rispetto dei principi posti dall'articolo 1, comma 2, lettera l) e m) della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

6. L'organizzazione delle Direzioni generali e delle articolazioni di livello inferiore del Ministero, nonchè degli uffici posti alle dirette dipendenze del Segretario generale, è disciplinata con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti principi:

a) separazione tra politica e amministrazione e creazione di uffici alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di governo e amministrazione;

b) organizzazione delle strutture per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità, per corrispondere al mutamento delle esigenze e per adattarsi allo svolgimento di compiti anche non permanenti e al raggiungimento di specifici obiettivi;

c) eliminazione di concetti ed intese, mediante il ricorso alla conferenza di servizi prevista dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) previsione di controlli interni e verifiche dei risultati nonchè di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione;

e) ridefinizione degli organici e riduzione della spesa pubblica al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia della pubblica amministrazione.

7. Il regolamento di cui al comma 6 stabilisce altresì le norme per l'organizzazione amministrativa in funzione di specifici progetti operativi connessi all'attuazione di disposizioni legislative ovvero disposti con decreto ministeriale. I livelli di efficienza e i risultati conseguiti dagli uffici sono determinati in relazione ai progetti prescelti e valutati in relazione ai risultati conseguiti, la cui responsabilità è attribuita ai dirigenti delle Direzioni generali».

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.1**IL RELATORE**

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Servizi polifunzionali per gli incentivi)

1. Al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali, di agevolare l'accesso dei cittadini e delle imprese alla pubblica amministrazione, di semplificare e accelerare i procedimenti possono essere istituiti servizi polifunzionali dotati di sportelli decentrati in ogni regione e provincia autonoma, competenti per le fasi di istruttoria decisionale, di gestione del procedimento di spesa nonché per l'esercizio dei controlli interni relativi alle attività amministrative e gestionali connesse alla concessione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti agevolati e garanzie finanziarie di competenza del Ministero dell'economia, ivi compresi i cofinanziamenti connessi all'utilizzazione di fondi della Unione Europea».

6.0.1**IL RELATORE**

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

(Istituzione della Banca italiana per lo sviluppo dell'economia e del commercio con l'estero - BISE)

1. È istituito l'ente creditizio denominato "Banca italiana per lo sviluppo dell'economia e del commercio estero (BISE)", società per azioni, con sede in Roma, sottoposto alla normativa sugli enti creditizi.

2. Il capitale iniziale dell'ente è costituito dai fondi propri degli enti di cui all'articolo 6-quinquies, comma 1, lettera b)».

6.0.2**IL RELATORE**

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-quater.

(Funzioni della BISE)

1. L'ente di cui all'articolo 6-ter ha lo scopo di promuovere e sostenere lo sviluppo e l'internazionalizzazione del sistema produttivo nazio-

nale: a tal fine può istituire filiali di ogni regione e provincia autonoma.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 l'ente può effettuare ogni operazione consentita dalla legge e dal proprio statuto; in particolare può gestire fondi per conto dello Stato ed effettuare a favore delle amministrazioni pubbliche e di enti pubblici e privati ogni operazione consentita dalla legge nonchè prestare loro assistenza per ogni attività rispondente alla finalità di cui al comma 1».

6.0.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-quinquies.

(Funzioni normative delegate al Governo)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) disciplinare il trasferimento all'ente di cui all'articolo 6-ter della gestione di fondi pubblici di incentivazione e promozione del sistema produttivo nazionale attualmente di competenza del Ministero del bilancio e della programmazione economica e dei Ministeri di cui al comma 2 dell'articolo 1;

b) disciplinare l'assorbimento nell'ente di cui all'articolo 6-ter, che ne assume le attuali funzioni, del Mediocredito centrale, di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, della Società italiana per le imprese miste all'estero (SIMEST) spa, di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e fornendo all'ente di cui all'articolo 6-ter gli indirizzi in merito alla necessità di mantenere una conformazione organizzativa per funzioni omogenee, anche tramite la configurazione di gruppo;

c) prevedere una regolamentazione con decreto del Ministro dell'economia dei rischi assumibili in garanzia e delle operazioni assicurabili di cui agli articoli 14 e 15 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, individuando altresì ulteriori rischi e operazioni assicurabili da parte dell'Agenzia di cui all'articolo 6-octies e agevolabili da parte della Banca di cui all'articolo 6-ter».

6.0.4

IL RELATORE

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-sexies.

(Principi e criteri direttivi)

1. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 6-quinquies, osserverà i seguenti principi e criteri direttivi:

a) predisporre una netta separazione di competenze fra il momento di indirizzo, coordinamento e controllo di competenza delle am-

ministrazioni dello Stato e il momento tecnico di gestione degli strumenti di intervento, che dovrà competere al Ministero di cui all'articolo 1;

b) predisporre una puntuale programmazione degli interventi tramite la definizione degli obiettivi e delle procedure che consentano una adeguata valutazione delle attività svolte anche tramite il supporto di metodologie quantitative;

c) nel caso di gestione di fondi pubblici da parte dell'ente di cui all'articolo 6-ter, questo dovrà predisporre, sulla base degli indirizzi forniti dal Ministro, dettagliate procedure ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241».

6.0.5

IL RELATORE

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-septies.

(Compiti del CIPE in materia di commercio con l'estero)

1. Allo scopo di definire e coordinare le linee generali della politica del commercio estero, delle assicurazioni e dei crediti all'esportazione, della politica di cooperazione internazionale, con particolare riguardo per i Paesi in via di sviluppo, della politica degli approvvigionamenti e di ogni altra attività economica dell'Italia nei confronti dell'estero il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) adotta entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, almeno ogni sei mesi, direttive per le amministrazioni e gli enti pubblici di internazionalizzazione, alle quali questi ultimi devono attenersi».

6.0.6

IL RELATORE

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-octies.

(Istituzione dell'Agenzia per l'assicurazione dei crediti alle esportazioni - ACE)

1. È istituita l'Agenzia per l'assicurazione dei crediti all'esportazione (ACE), ente pubblico economico con sede in Roma, di seguito denominata Agenzia, posta sotto la vigilanza del Ministero dell'economia.

2. La Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), di cui all'articolo 2, primo e secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, è soppressa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e il personale è trasferito all'Agenzia di cui al comma 1 del presente articolo.

3. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia patrimoniale e di gestione, adempie alle funzioni ad essa attribuite

dalla presente legge, sulla base dei criteri e delle direttive impartite dal CIPE.

4. L'ACE subentra nei rapporti attivi e passivi instaurati dalla SACE. La successione avviene entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di uno statuto che disciplinerà l'ordinamento e il funzionamento dell'Agenzia, nonché le procedure per la gestione, cessione, recupero dei crediti anche in deroga alle norme sulla contabilità dello Stato.

5. Lo Statuto di cui al comma 4 è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro del tesoro.

6. Gli impegni assicurativi dell'Agenzia sono garantiti dallo Stato

7. La Corte dei Conti esercita il controllo sulla gestione dell'Agenzia a mezzo di un proprio magistrato che assiste alle riunioni del comitato di gestione e del collegio dei revisori dei conti.

8. Il Ministro dell'economia comunica in Parlamento il bilancio consuntivo dell'Agenzia entro il 30 aprile di ciascun anno».

6.0.7

IL RELATORE

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-novies.

(Funzionamento dell'ACE)

1. Le funzioni dell'Agenzia sono disciplinate dagli articoli 3 e 8, primo e secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227.

2. Il finanziamento dell'attività dell'Agenzia è assicurato dal bilancio dello Stato attraverso il fondo di dotazione di cui all'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227 e successive modificazioni; il limite degli impegni assumibili in garanzia da parte dell'Agenzia rimane quello fissato nell'articolo 17 della medesima legge nei termini e condizioni disposti dal decreto del Ministro del tesoro di cui all'articolo 6-quinquies, comma 1, lettera c), della presente legge.

3. Sono abrogati il terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 8 della legge 24 maggio 1977, n. 227».

6.0.8

IL RELATORE

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-decies.

(Organi dell'ACE)

1. Gli organi dell'Agenzia sono:

a) il presidente;

- b) il comitato di gestione;
- c) il collegio dei revisori dei conti».

6.0.9

IL RELATORE

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-undecies.

(Presidente)

1. Il Presidente dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia; resta in carica 5 anni e può essere riconfermato una sola volta. Alla nomina si applicano le disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

2. L'incarico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra attività. Se l'incarico è conferito a persona che sia dipendente dello Stato si provvede al suo collocamento fuori ruolo.

3. Al Presidente è attribuita una indennità di carica nella misura determinata con decreto del Ministro dell'economia.

4. Il Presidente rappresenta l'ACE e ne è il direttore generale; convoca e presiede il comitato di gestione e ne attua le deliberazioni; sovrintende alla gestione del personale; predispone la relazione annuale sull'attività svolta dall'Agenzia da allegarsi al bilancio consuntivo; esercita ogni altro tipo potere non espressamente attribuito dalla presente legge agli altri organi dell'Agenzia.

5. Il Presidente propone al comitato di gestione la nomina di due vice direttori, scelti tra i dirigenti dell'Agenzia».

6.0.10

IL RELATORE

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-duodecies.

(Comitato di gestione)

1. Il comitato di gestione è costituito da quattro componenti, oltre al Presidente dell'Agenzia.

2. I componenti del comitato di gestione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia; essi durano in carica quattro anni e possono essere confermati soltanto due volte.

3. Ai componenti del comitato di gestione compete una indennità nella misura determinata con decreto del Ministro dell'economia».

6.0.11

IL RELATORE

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-terdecies.

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.
2. Sono membri effettivi del collegio dei revisori dei conti:
 - a) un componente designato dal Ministero del tesoro;
 - b) due componenti designati dal Ministero dell'economia.
3. Il presidente e i membri del collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del tesoro, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. Con le stesse modalità vengono nominati i due membri supplenti».

6.0.12

IL RELATORE

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-quaterdecies.

(Norme transitorie e finali)

1. Sono abrogati gli articoli 2, terzo e quarto comma, 5, 6, 7, 9, 10 e 11 della legge 24 maggio 1977, n. 227. Con il decreto di cui all'articolo 6-quinquies, comma 1, lettera c), sono abrogate le norme in contrasto con i decreti legislativi previsti dal medesimo articolo.
2. Al personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni del contratto collettivo di lavoro del personale appartenente al comparto assicurativo».

6.0.13

IL RELATORE

Il titolo del disegno di legge è sostituito dal seguente:

«Istituzione del Ministero dell'economia e norme per il riordino del commercio con l'estero».

Tit 1

IL RELATORE

All'articolo 1, premettere il seguente titolo:

«Titolo I: Istituzione del ministero dell'economia».

Tit. 2

IL RELATORE

All'articolo 6-ter, premettere il seguente titolo:

«Titolo II: Istituzione della Banca italiana per lo sviluppo dell'economia e del commercio con l'estero (BISE)»

Tit. 3

IL RELATORE

All'articolo 6-septies, premettere il seguente titolo:

«Titolo III: Istituzione dell'agenzia per l'assicurazione dei crediti alle esportazioni (ACE)».

Tit. 4

IL RELATORE

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO
DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 932 E
1143**

Art. 1.

Al comma 1, dopo le parole: «attività di forniture» inserire le altre: «periodiche o continuative».

1.3 **BECCARIA, LORUSSO**

Al comma 1, dopo le parole: «da parte di» inserire le altre: «piccole o medie».

1.4 **BECCARIA, LORUSSO**

Al comma 1, sostituire le parole: «da un committente, nell'ambito della propria attività economica,» con le altre: «da una impresa a partecipazione pubblica o privata, non rientrante nella categoria delle piccole o medie imprese,».

1.5 **BECCARIA, LORUSSO**

Al comma 2 sostituire le lettere a), b) e c) con il seguente periodo: «i prodotti e i servizi incorporati nel prodotto finale, nonchè le attrezzature atte a produrli, escludendo le materie prime, i servizi di pubblica utilità e gli investimenti in capitale fisso non riconducibili ad attrezzature».

1.1 **DEBENEDETTI**

Al comma 2, lettera a) dopo la parola: «produzione» inserire le altre: «periodica o continuativa, su progetti o in base a conoscenze tecniche o tecnologiche fornite dal committente».

1.8 **BECCARIA, LORUSSO**

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: «funzionamento» con le altre: «ciclo produttivo»

1.2

TAPPARO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non rientra nella subfornitura industriale la fornitura di prodotti fabbricati in serie dal fornitore, anche se specificamente adattati con talune modifiche o attrezzature accessori o per talune funzioni a esigenze del committente nella produzione di semilavorati o di componenti sulla base di cognizioni tecniche o tecnologiche o di progetto fornite dal committente, ovvero ideate, applicate o attuate dal fornitore in collaborazione con il committente».

1.7

BECCARIA, LORUSSO

Sopprimere il comma 3.

1.6

IL RELATORE, BAGNOLI, BALDELLI, LARIZZA,
PAPPALARDO, PREVOSTO

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Contratto di subfornitura: forma e contenuto). - 1. Il rapporto di subfornitura si instaura con il contratto che deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità. In ogni caso il subfornitore ha diritto all'indennizzo per le spese sostenute in buona fede ai fini dell'esecuzione del contratto.

2. Gli ordinativi relativi alle singole forniture devono essere comunicati dal committente al fornitore per iscritto.

3. Il prezzo dei beni o servizi oggetto del contratto deve essere determinato in modo chiaro e preciso, tale da non ingenerare incertezze nell'interpretazione dell'entità delle reciproche prestazioni e nell'esecuzione del contratto.

4. Nel contratto di subfornitura devono essere specificati:

a) i requisiti specifici del bene o del servizio richiesti dal committente, mediante precise indicazioni che consentano l'individuazione delle caratteristiche costruttive e funzionali, o anche attraverso il richiamo a norme tecniche che, quando non siano di uso comune per il subfornitore, debbono essere allegate in copia;

b) il prezzo pattuito;

c) i termini e le modalità di consegna e di pagamento.

5. Nel caso in cui la fase di sviluppo comporti la realizzazione di un prototipo, devono essere stabilite nel contratto le procedure di verifica e attuazione da parte del subfornitore delle specifiche impiegate.

6. Il contratto di subfornitura può prevedere una certificazione di qualità dei mezzi di produzione e di controllo ma non degli aspetti gestionali dell'azienda subfornitrice».

2.11 IL RELATORE, BAGNOLI, BALDELLI, LARIZZA
PAPPALARDO, PREVOSTO

Sopprimere il comma 1.

2.1 DEBENEDETTI

Sopprimere il comma 1.

2.12 BECCARIA, LORUSSO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il contratto di subfornitura, le sue modifiche e integrazioni sono validamente stipulati o per iscritto, o mediante scambio via fac simile delle rispettive comunicazioni sottoscritte da ciascuna parte, o mediante scambio di comunicazioni in via telematica tramite un vettore specializzato».

2.13 BECCARIA, LORUSSO

Al comma 1, dopo le parole: « forma scritta» inserire le altre: «, concordata fra le parti,».

2.8 TURINI, PONTONE

Sopprimere il comma 2.

2.14 BECCARIA, LORUSSO

Al comma 2, sostituire le parole: «per iscritto» con le altre: «nella forma prescritta».

2.19 BECCARIA, LORUSSO

Sopprimere il comma 3.

2.15 BECCARIA, LORUSSO

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Gli ordinativi relativi alle singole forniture devono essere comunicati dal committente in forma scritta, con un preavviso congruo rispetto alle caratteristiche produttive.

3-ter. Il fornitore non può affidare ad altra impresa, senza il consenso del committente, l'adempimento della prestazione cui si è obbligato con il contratto».

2.5

TAPPARO

Sopprimere il comma 5.

2.16

BECCARIA, LORUSSO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il contratto deve prefissare i termini di pagamento della subfornitura precisando gli eventuali sconti in caso di pagamento anticipato. Qualora non sia espressamente indicato nel contratto, il termine massimo di pagamento è di trenta giorni dalla emissione della fattura. In caso di superamento dei termini di pagamento previsti dal contratto è dovuta una penale pari al tasso di sconto corrente maggiorato del cinque per cento. Il contratto deve prevedere l'adeguamento del prezzo, ove vengano apportate, nel corso dell'esecuzione del rapporto, su richiesta del committente, significative modifiche e varianti che comportino incrementi dei costi».

2.9

TURINI, PONTONE

Al comma 5 sopprimere le parole da «Il termine massimo» fino a «escussione del beneficiario».

2.2

DEBENEDETTI

Al comma 5 sopprimere le parole da «Il termine massimo» fino a «escussione del beneficiario».

2.17

BECCARIA, LORUSSO

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il pagamento della fornitura, salvo patto contrario, ha luogo entro trenta giorni».

2.6

TAPPARO

Al comma 5, al quarto periodo, dopo le parole: «previsti dal contratto,» inserire le seguenti: «senza bisogno di costituzione in mora.»

2.7

TAPPARO

Al comma 5 dopo le parole: «del cinque per cento.» inserire il seguente periodo : «Il termine per il pagamento si intende sospeso in caso di contestazioni sulla conformità di quanto fornito alle specifiche contrattuali: tali condizioni devono essere notificate e motivate per iscritto al fornitore».

2.3

DEBENEDETTI

Al comma 5 sopprimere le parole da: «Il contratto deve prevedere» fino a «incremento dei costi».

2.4

DEBENEDETTI

Sopprimere il comma 6.

2.18

BECCARIA, LORUSSO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il committente, al ricevimento della fattura, provvede entro i termini di legge al pagamento dell'IVA che risulta dalla stessa».

2.10

TURINI, PONTONE

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.1

DEBENEDETTI

Sopprimere l'articolo.

3.4

BECCARIA, LORUSSO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (Termini di pagamento). - 1. Il contratto deve prefissare i termini di pagamento della subfornitura, precisando gli eventuali sconti in caso di pagamento anticipato.

2. Il prezzo pattuito deve essere corrisposto in un termine che, comunque, non può eccedere i trenta giorni dal momento della consegna del bene o dal momento dell'avvenuta comunicazione della esecuzione della prestazione, salvo che le parti abbiano redatto un contratto-tipo, predisposto ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera d) della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sul riordinamento delle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

3. Il rispetto del termine di pagamento dovrà essere garantito da polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, prestata dal committente a mezzo di primario istituto bancario o assicurativo con contratto nel quale sia prevista la clausola di pagamento a favore del danneggiato senza preventiva escussione del beneficiario. In caso di superamento dei termini di pagamento previsti dal contratto, è dovuta una penale pari al tasso di sconto corrente, maggiorato del cinque per cento.

4. Il contratto deve prevedere un adeguamento del prezzo, ove vengano apportate, nel corso dell'esecuzione del rapporto, su richiesta del committente, significative modifiche e varianti che comportino incrementi dei costi».

3.10

IL RELATORE, BAGNOLI, BALDELLI, LARIZZA,
PAPPALARDO, PREVOSTO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il contratto di subfornitura deve precisare, attraverso disegni tecnici particolareggiati, specifiche tecniche dettagliate, prototipi, i requisiti richiesti dal committente:».

3.2

TAPPARO

Al comma 1, dopo la parola: «precisare,» aggiungere le seguenti: «ove possibile in relazione alle esigenze produttive del committente, « e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se il contratto si riferisce ad un progetto di massima, l'obbligo di fornitura si intende condizionato al ricevimento, con congruo anticipo, da parte del subfornitore, dei disegni particolareggiati o di specifiche tecniche dettagliate e all'intervenuto accordo delle parti sul corrispettivo, ove questo non sia determinabile in base ai prezzi unitari eventualmente concordati in sede di stipulazione del contratto».

3.5

BECCARIA, LORUSSO

Al comma 2, sostituire la parole: «devono essere specificati:» con le altre: «l'obbligo di subfornitura sorge quando sono pattuiti:».

3.6

BECCARIA, LORUSSO

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «a controllo e verifica» con le altre: «a collaudo finale».

3.7

BECCARIA, LORUSSO

Sopprimere il comma 3.

3.3

ZANOLETTI

Sopprimere il comma 4.

3.8

BECCARIA, LORUSSO

Al comma 5, sostituire le parole da: «nel contratto» sino alla fine, con le seguenti: «se la verifica e il controllo dell'idoneità, adeguatezza e qualità dei materiali stessi richiede procedure particolarmente sofisticate e costose in rapporto alle caratteristiche tecniche e tecnologiche e al valore della commessa, il committente, a richiesta del subfornitore, è tenuto a concordare con questi le procedure di verifica e i parametri di accettazione dei materiali»

3.9

BECCARIA, LORUSSO

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.1

DEBENEDETTI

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.3

BECCARIA, LORUSSO

Sopprimere l'articolo.

5.8

IL RELATORE, BAGNOLI, BALDELLI, LARIZZA,
PAPPALARDO, PREVOSTO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Il subfornitore è responsabile non solo del funzionamento e della qualità della parte o dell'assemblaggio da lui prodotto o del servizio fornito secondo la descrizione contenuta nelle specifiche tecniche ma ha anche la responsabilità tecnico-professionale di messa a punto del progetto. Inoltre il subfornitore è responsabile del rispetto di tempi di esecuzione e di consegna rispondendo verso il committente dei danni conseguenti ai suoi eventuali inadempimenti».

5.2

TURINI, PONTONE

Al comma 1, sostituire la parola: «esclusivamente» con le altre: «oltre che» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, anche del rispetto dei tempi di consegna e di esecuzione. Il subfornitore risponde verso il committente dei danni immediati e diretti conseguenti al suo inadempimento».

5.4

BECCARIA, LORUSSO

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, se ha dato pronto avviso al committente dei vizi o difetti del progetto, dei materiali o degli attrezzi che possono compromettere la regolare esecuzione dell'opera o del servizio e, ciò malgrado, il committente gli ha ordinato di procedere nell'esecuzione senza porvi rimedio».

5.5

BECCARIA, LORUSSO

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, se del fatto impeditivo ha dato pronto avviso al committente».

5.6

BECCARIA, LORUSSO

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, se del fatto impeditivo ha dato pronto avviso al committente».

5.1

ZANOLETTI

Sopprimere il comma 4.

5.7

BECCARIA, LORUSSO

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.1

DEBENEDETTI

Al comma 1 sostituire le parole: «È nullo il» con le seguenti: «Sono nulle eventuali condizioni del».

6.2

DEBENEDETTI

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «È tuttavia valida la clausola contrattuale che riserva al committente di precisare con congruo preavviso i quantitativi tra un minimo e un massimo prestabilito, o i dettagli tecnici specifici, ricompresi tra quelli contrattualmente concordati anche di massima o per categorie, o le tempistiche di esecuzione e fornitura dei prodotti o dei servizi, entro i limiti concordati, in funzione del proprio fabbisogno».

6.8

BECCARIA, LORUSSO

Al comma 2 sostituire le parole: «È nullo il» con le seguenti: «Sono nulle eventuali condizioni del».

6.3

DEBENEDETTI

Al comma 2, dopo la parola: «contratto» inserire le altre: «a tempo indeterminato» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero una congrua identità sostitutiva dello stesso».

6.9

BECCARIA, LORUSSO

Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: «, fatti salvi i casi di inadempienza contrattuale».

6.7

ZANOLETTI

Al comma 3 sostituire le parole: «È nullo il» con le seguenti: «Sono nulle eventuali condizioni del».

6.4

DEBENEDETTI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: « Le parti possono tuttavia validamente dichiarare che tale corrispettivo è compreso nel prezzo a corpo o a forfait».

6.10

BECCARIA, LORUSSO

Sopprimere il comma 4.

6.5

DEBENEDETTI

Sopprimere il comma 4.

6.11

BECCARIA, LORUSSO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Salva diversa pattuizione, il committente è tenuto a saldare il novanta per cento del corrispettivo al subfornitore entro trenta giorni dall'ultimazione, con esito positivo, del collaudo finale dell'opera o del servizio o di singole partite, ovvero dalla accettazione tacita intervenuta ai sensi dell'articolo 5 del codice civile. In tali casi il decorso del termine comporta la decorrenza degli interessi moratori previsti dall'articolo 2, comma 5, della presente legge, sulla somma dovuta a saldo dal committente, senza necessità di formale intimazione di pagamento da parte del subfornitore».

6.12

BECCARIA, LORUSSO

Al comma 4, in fine, aggiungere le parole: «, se non specificamente approvato per iscritto dall'altro contraente, ai sensi dell'articolo 1341 del codice civile».

6.6

TAPPARO

Art. 7.

Sopprimere il comma 2.

7.2

BECCARIA, LORUSSO

Sopprimere il comma 2.

7.4

IL RELATORE, BAGNOLI, BALDELLI, LARIZZA,
PAPPALARDO, PREVOSTO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Salvi altri casi di risoluzione del contratto per inadempimento del committente, il contratto di subfornitura si risolve di diritto nel momento in cui perviene al committente la comunicazione di volontà in tal senso da parte del subfornitore, se più del cinquanta per cento del corrispettivo pattuito non è saldato entro il termine di scadenza legale o contrattuale. La risoluzione del contratto si produce di diritto anche nei casi di fallimento o di altre procedure concorsuali relative al committente; in questi casi il subfornitore ha diritto alla restituzione della cosa e, ricevuta la restituzione resta debitore della massa per gli acconti eventualmente ricevuti, dedotti i danni».

7.3

BECCARIA, LORUSSO

Al comma 2, sostituire le parole «riservato dominio» sino alla fine con le seguenti:»sulla quota parte dei beni oggetto della fornitura per i quali il committente non ha provveduto al pagamento del corrispondente prezzo contrattuale».

7.1

ZANOLETTI

Art. 8.*Sopprimere l'articolo.*

8.2

BECCARIA, LORUSSO

Al comma 1 sopprimere le parole: «dalle trattative o»; sopprimere, inoltre le parole da: «per il ritiro delle trattative» fino a: «della proposta contrattuale e».

8.1

DEBENEDETTI

Art. 9.*Sopprimere l'articolo.*

9.1

DEBENEDETTI

Sopprimere l'articolo.

9.4

ZANOLETTI

Sopprimere l'articolo.

9.5

BECCARIA, LORUSSO

Sopprimere il comma 2.

9.2

DEBENEDETTI

Sopprimere il comma 2.

9.6

IL RELATORE, BAGNOLI, BALDELLI, LARIZZA,
PAPPALARDO, PREVOSTO

Sopprimere il comma 3

9.3

DEBENEDETTI

Sopprimere il comma 3.

9.7

IL RELATORE, BAGNOLI, BALDELLI, LARIZZA,
PAPPALARDO, PREVOSTO

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Prestazioni di servizio)

1. Il primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

“Costituiscono prestazioni di servizio le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratto d'opera, appalto, subfornitura, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere, quale ne sia la fonte”..».

9.0.1

IL RELATORE, BAGNOLI, BALDELLI, LARIZZA,
PAPPALARDO, PREVOSTO

Art. 10.

Sopprimere l'articolo.

10.1

DEBENEDETTI

Sopprimere l'articolo.

10.3

BECCARIA, LORUSSO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Abuso di dipendenza economica*) - 1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modifiche:

A) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente: Art. 3-bis. (*Abuso di dipendenza economica*).

1. È vietato l'abuso, da parte di un'impresa, della posizione di dipendenza economica in cui si trova, nei suoi riguardi, una impresa

cliente o fornitrice. Si ha dipendenza economica quando il cliente o fornitore, nell'ambito di un mercato determinato in relazione alle caratteristiche del prodotto e alle dimensioni dell'impresa, non sia in grado di rivolgersi ad altre imprese. L'abuso può consistere:

a) nella sistematica imposizione di clausole contrattuali e prezzi negli ordinativi tali da assicurare all'impresa più forte ingiustificati vantaggi e, con particolare riferimento ai contratti di subfornitura, da assicurare abnormi disponibilità di liquidità a scapito dal fornitore, da addossare a quest'ultimo ogni ordinario onere di stoccaggio o da determinare a suo danno gravi e non prevedibili difficoltà organizzative;

b) nel rifiuto ingiustificato di vendere o di comprare, nella vendita a condizioni discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.

B) all'articolo 14, comma 1, le parole «articoli 2 o 3» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 2, 3 o 3-bis»;

C) all'articolo 15, comma 1, le parole «articoli 2 o 3» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 2, 3 o 3-bis» e dopo le parole: «posizione dominante» sono inserite le seguenti: «o di dipendenza economica».

10.4

IL RELATORE, BAGNOLI, BALDELLI, LARIZZA,
PAPPALARDO, PREVOSTO

Al comma 1 sostituire le parole: «posizione contrattuale» con le seguenti: «forza contrattuale».

10.2

TAPPARO

Art. 11.

Sopprimere l'articolo.

11.1

BECCARIA, LORUSSO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Salvo che le parti non vi derogano espressamente, le controversie relative ai contratti di subfornitura di cui alla presente legge sono devolute alle camere arbitrali istituite presso le Camere di commercio ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580».

11.2

IL RELATORE, BAGNOLI, BALDELLI, LARIZZA,
PAPPALARDO, PREVOSTO

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le camere arbitrali di cui al primo comma esercitano, su istanza di una delle imprese interessate, funzioni di arbitrato rituale e irrituale in materia di subfornitura, secondo il proprio regolamento arbitrale».

11.3 IL RELATORE, BAGNOLI, BALDELLI, LARIZZA,
PAPPALARDO, PREVOSTO

Sopprimere il comma 3.

11.4 IL RELATORE, BAGNOLI, BALDELLI, LARIZZA,
PAPPALARDO, PREVOSTO

Sopprimere il comma 4.

11.5 IL RELATORE, BAGNOLI, BALDELLI, LARIZZA,
PAPPALARDO, PREVOSTO

Sopprimere il comma 5.

11.6 IL RELATORE, BAGNOLI, BALDELLI, LARIZZA,
PAPPALARDO, PREVOSTO

Sopprimere il comma 6.

11. 7 IL RELATORE, BAGNOLI, BALDELLI, LARIZZA,
PAPPALARDO, PREVOSTO

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Le società quotate in borsa che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sono tenute a pubblicare relazioni periodiche, devono includere nelle medesime dati sintetici sui termini di pagamento effettivamente praticati nel periodo; la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) indica le modalità di rilevazione, controllo e calcolo dell'indice».

11.0.1 DEBENEDETTI

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Sanzioni)

1. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. All'accertamento, contestazione o notificazione della violazione di quanto disposto agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge provvedono gli organi di polizia giudiziaria, nonché gli uffici provinciali industria, commercio e artigianato del luogo in cui è domiciliato il subfornitore.

3. Per le violazioni di quanto disposto agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, l'autorità amministrativa competente all'emanazione dell'ordinanza di ingiunzione è l'U.P.I.C.A del luogo in cui è stata commessa la violazione».

11.0.2

**IL RELATORE, BAGNOLI, BALDELLI, LARIZZA,
PAPPALARDO, PREVOSTO**

IGIENE E SANITÀ (12ª)

GIOVEDÌ 1° GIUGNO 1995

82ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
MANARA*Interviene il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale Ossicini.**La seduta inizia alle ore 9,25.***IN SEDE REFERENTE**

(1734) Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 181, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
(Esame e rinvio)

La relatrice PIETRA LENZI ricorda preliminarmente che il decreto in esame contiene una serie di disposizioni, in larga parte reiterate attraverso una serie di decreti-legge adottati a partire dal luglio 1993 e non convertiti, di cui l'ultimo è stato il decreto-legge n. 82, già esaminato dalla Commissione e il cui testo viene sostanzialmente riprodotto, con alcune marginali modifiche, dal decreto in esame.

Riacciandosi quindi alla relazione svolta in occasione del precedente decreto, ricapitola sinteticamente i contenuti del decreto in esame, precisando che l'articolo 1 restituisce il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, attraverso l'unificazione degli stanziamenti già iscritti nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'interno, utilizzato per il finanziamento di progetti in materia di prevenzione e recupero. Quanto all'articolo 2, nel quale sono stati introdotti due commi aggiuntivi - prosegue il relatore - le disposizioni contenute hanno natura tecnico-contabile per la razionalizzazione e l'accelerazione dell'erogazione dei finanziamenti.

Soffermandosi sull'articolo 3 relativo alla commissione di esperti, incaricata dell'esame dei progetti presentati, ricorda poi che l'articolo 4 prevede, a decorrere dal 1996, la regionalizzazione di una quota pari al 25 per cento del Fondo nazionale per finanziare enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati, e che l'articolo 5 limita temporalmente la competenza del nucleo operativo ivi previsto al 31 dicembre 1995. Ricordate quindi le attribuzioni previste all'articolo 6, per l'Osservatorio permanente sulle tossicodipendenze e la istituzione dello «spor-

tello per il cittadino», la relatrice Pietra Lenzi precisa che, in base all'articolo 7, è possibile dare in uso immobili dello Stato ad enti locali, unità sanitarie locali e agli enti iscritti agli albi regionali previsti dall'articolo 116 del testo unico di cui al decreto in esame.

La relatrice Pietra Lenzi si sofferma in particolare sull'articolo 8, in ordine al quale, nel corso dell'esame delle precedenti versioni del decreto, sono state presentate numerose proposte emendative attinenti ai problemi degli organici.

La relatrice conclusivamente fa rilevare che il decreto in esame non affronta i problemi generali della tossicodipendenza, che è sicuramente opportuno discutere, ma in altra sede, limitandosi a disciplinare esclusivamente le questioni attinenti allo stanziamento di fondi, indispensabili per conferire un quadro di certezze giuridiche agli operatori che lavorano nel settore. Alla luce di tali considerazioni, raccomanda quindi un esame sollecito ed una rapida conclusione dell'iter del decreto.

Si apre la discussione generale.

Il senatore XIUMÈ si esprime a favore della conversione del decreto in esame, ricordando che occorre restituire certezza giuridica al mondo degli operatori che si occupano di un problema così importante per la società, consentendo a tale settore di usufruire di un quadro operativo e finanziario preciso.

Il senatore DIONISI si sofferma su alcune problematiche poste dal fenomeno della tossicodipendenza, cui, a suo avviso, occorre dedicare il massimo di attenzione, tenuto anche conto dell'importante opera prestata in questo campo dal mondo del volontariato sociale.

Dopo aver dato atto al Ministro di aver comunque dimostrato sensibilità nei confronti di un tema che coinvolge in modo così drammatico alcuni settori della società, dichiara di ritenere auspicabile un approccio complessivo improntato a maggiore coraggio. Ricordata quindi la recente creazione di una nuova associazione antiproibizionistica, si esprime a favore di un intervento che, superando l'impostazione proibizionistica, affronti alla radice le cause sociali del fenomeno della diffusione della droga. Ricordate quindi le ragioni cui tradizionalmente si fa risalire la diffusione della tossicodipendenza, quali il disagio sociale e la mancanza di valori consolidati, ricorda che, anche tra le forze della sinistra, si è preso recentemente atto del carattere multifattoriale della tossicodipendenza, facendo rilevare che non risulta ancora provata la effettività dei danni organici che deriverebbero dall'uso della droga, se si esclude, naturalmente, il fenomeno della dipendenza.

Preannunciata la presentazione di una documentazione dettagliata al riguardo, sottolinea l'esigenza di impostare effettivi interventi di prevenzione, di terapia e di riabilitazione, per realizzare concretamente, anche attraverso l'educazione sanitaria, una concezione della buona vita, che potrebbe essere definita «eubiotica».

Il senatore PETRUCCI, richiamandosi a una documentazione relativa al mondo delle cooperative che operano per il recupero dei tossicodipendenti, fa rilevare che i giovani che attualmente entrano in comunità presentano un livello culturale sempre più elementare e una età

giovanissima, elementi questi che non possono non suscitare una riflessione preoccupata. Conclusivamente, sottolinea che il decreto in esame, che riguarda esclusivamente i profili finanziari degli interventi e di cui pertanto auspica una sollecita conversione, non può essere appesantito dall'esame di questi aspetti, pur importanti, che andrebbero affrontati in un'altra sede.

Dopo che il senatore CAMPUS ha dichiarato di riservarsi di discutere i profili normativi dei singoli articoli in sede di presentazione degli emendamenti, il presidente MANARA dà conto dei pareri espressi dalla 1ª, dalla 6ª e dalla 7ª Commissione permanente.

Nessun altro chiedendo di parlare, ha la parola, per la replica, la relatrice PIETRA LENZI che dichiara di convenire con l'urgenza, espressa in alcuni degli interventi svolti, di garantire una sollecita approvazione del decreto in esame, pur condividendo l'esigenza di una riflessione più approfondita sulla vasta tematica della tossicodipendenza.

Il ministro OSSICINI, nel richiamarsi alle sue personali esperienze professionali, ricorda che il problema della tossicodipendenza nella sua complessità chiama in causa i profili psicologici e i fenomeni di autodistruttività. Sottolinea peraltro che, pur convenendo sull'opportunità di affrontare anche tali aspetti del problema in altra sede, è opportuno accelerare la conversione del decreto in esame, così tante volte reiterato, al fine di fornire garanzie al mondo delle comunità, che si occupano dei tossicodipendenti.

Il presidente MANARA dichiara chiusa la discussione generale e propone di stabilire il termine per la presentazione degli emendamenti entro le ore 13 di mercoledì 14 giugno 1995.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,10.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

GIOVEDÌ 1° GIUGNO 1995

143ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
RONCHI

Interviene il sottosegretario per la protezione civile Barberi.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE REFERENTE

(1657) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, recante ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994

(773) MATTEJA ed altri: Interventi urgenti a favore delle aree colpite da fenomeni alluvionali nei mesi tra settembre 1993 e luglio 1994

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto di disegni di legge in titolo sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente RONCHI dà lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sugli emendamenti ad essa trasmessi, alcuni dei quali hanno ricevuto parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; ricorda altresì che già sul testo del decreto-legge in titolo la 5ª Commissione si era espressa con parere di nulla osta, ad eccezione degli articoli 2 e 5 commi 7 ed 8, sui quali era contraria ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Ad un breve intervento del relatore MATTEJA, teso a richiedere l'espressione di nuovi pareri da parte della 5ª Commissione o quanto meno la motivazione di quelli già espressi, il presidente RONCHI risponde poi che, in assenza di nuovi elementi, il parere della 5ª Commissione non potrebbe che essere uguale a quello già manifestato, le cui motivazioni si desumono dai lavori preparatori. Semmai, sarebbe auspicabile una riformulazione degli emendamenti che hanno ricevuto parere negativo, allo scopo di venire incontro all'esigenza di copertura finanziaria, garantendo un iter parlamentare più spedito per i disegni di legge in titolo.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 1, del decreto-legge n. 154, assuno come testo base, già illustrati ed accantonati.

Il senatore GIOVANELLI dichiara che la questione sottesa all'emendamento 1.1 non riguarda la copertura finanziaria, come correttamente ha inteso la 5ª Commissione permanente dando il suo nulla osta: far rientrare nelle previsioni dell'articolo 1 anche la regione Molise non comporta alcun aggravio di spesa, restandosi sempre nell'ambito dei 1.000 miliardi di mutui previsti dalla norma in esame. Si tratta semmai di una questione di merito, sulla quale il Gruppo Progressisti-Federativo esprime un giudizio favorevole: già il disegno di legge n. 773 considerava gli ingenti danni subiti da altre regioni nel biennio 1993-1994, allo scopo di destinare ad esse ed anche alla regione Molise i necessari finanziamenti.

Il relatore MATTEJA, dichiarando di non disporre di dati previsionali idonei a valutare l'adeguatezza dei 1.000 miliardi dell'articolo 1 a far fronte ai danni subiti dalle zone alluvionate del novembre 1994, esprime parere contrario sull'emendamento 1.1.

Previo parere contrario espresso anche dal sottosegretario BARBERI, l'emendamento 1.1 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Il relatore MATTEJA si rimette alla Commissione sull'emendamento 1.0.1. Sottolinea al riguardo come sia prematuro operare una redistribuzione delle risorse senza disporre di elementi certi sulla capienza dei finanziamenti in rapporto ai danni subiti dalle zone alluvionate del novembre 1994: di qui la sua contrarietà all'emendamento testè votato, mentre si deve dare atto all'emendamento in esame di trarre altrove la propria copertura finanziaria.

Il sottosegretario BARBERI esprime parere favorevole sull'emendamento 1.0.1.

Il senatore GIOVANELLI annuncia voto favorevole sull'emendamento 1.0.1, ricordando peraltro come su di esso la 5ª Commissione permanente si era espressa con un nulla osta, in modo non dissimile dall'emendamento 1.1.

Il senatore NAPOLI annuncia voto favorevole sull'emendamento 1.0.1, sul quale, peraltro, a differenza che sul precedente emendamento si è espresso favorevolmente il rappresentante del Governo.

Il senatore CARCARINO, nel dichiarare voto favorevole sull'emendamento 1.0.1, afferma che il riconoscimento dei danni subiti da altre regioni nel biennio 1993-1994 non può dar luogo a prassi discordanti in ragione di una differenziazione meramente regionalistica: il Molise non ha subito meno danni della Campania, per cui sarebbe stato opportuno un esito procedurale diverso per il precedente emendamento.

La Commissione conviene sull'emendamento 1.0.1.

Si passa all'emendamento riferito all'articolo 2, precedentemente accantonato.

Il presidente RONCHI invita il primo firmatario a riformulare l'emendamento 2.1, con correzioni formali e con l'eliminazione della formula conclusiva assai anomala per un testo legislativo; invita inoltre a considerare l'ipotesi di un ritiro dell'emendamento, posto che le correzioni suggerite non supererebbero comunque il parere contrario della 5ª Commissione permanente.

Il senatore MORANDO ricorda che l'esigenza sottesa all'emendamento 2.1 è quella di uniformare in linea di massima le provvidenze per le imprese danneggiate nel novembre 1994 con quelle per le imprese colpite dalle alluvioni precedenti; tale esigenza potrà però essere meglio soddisfatta dall'emendamento 5.9, per cui invita il primo firmatario a ritirare l'emendamento 2.1.

Il senatore NAPOLI si esprime in senso contrario all'emendamento, 2.1 ritenendo che esso offra aspettative e non certezze alle popolazioni interessate.

Anche il senatore GRIPPALDI esprime perplessità sulla formulazione dell'emendamento 2.1, nel quale sono riscontrabili tutti i presupposti di una carenza di stanziamenti sufficienti destinata ad inficiare il meccanismo delle anticipazioni.

Il senatore CARCARINO concorda con l'invito al ritiro dell'emendamento 2.1.

Il relatore MATTEJA respinge l'invito al ritiro dell'emendamento 2.1, ritenendo che esso disponga di copertura, nonostante il diverso avviso della 5ª Commissione permanente, e che tale copertura sia anche più ampia di quella dell'emendamento 5.9. Aderisce comunque ai suggerimenti di revisione formale del Presidente, riformulando l'emendamento 2.1 in un nuovo testo.

Considerato il concomitante inizio dei lavori d'Assemblea, il Presidente rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 10,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1657**al testo del decreto-legge****Art. 1.**

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «mutui ventennali alle regioni» aggiungere le seguenti: «di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, nonché alla regione Molise».

1.1**BISCARDI, VALLETTA, GIOVANELLI**

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. È assegnato un contributo straordinario alla regione Campania di lire 5 miliardi per l'anno 1995 per provvedere al ristoro dei danni subiti dalle imprese industriali che abbiano avuto impianti o beni mobili danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre-dicembre 1993.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.»

1.0.1**PINTO, CARCARINO, NAPOLI****Art. 2.**

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Gli stanziamenti originari previsti dal presente articolo saranno versati a titolo di anticipazione sugli importi che saranno versati ai beneficiari per il risarcimento dei danni e non escludono le future possibili integrazioni."»

2.1**MATTEJA, GANDINI, MORANDO, BRICCARELLO,
ZANOLETTI, TAPPARO, SERRA**

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "I suddetti stanziamenti sono da intendersi a titolo di anticipazione sugli importi che saranno versati ai beneficiari per il risarcimento dei danni."»

2.1 (nuovo testo)

**MATTEJA, GANDINI, MORANDO, BRICCARIELLO,
ZANOLETTI, TAPPARO, SERRA**

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

GIOVEDÌ 1° GIUGNO 1995

32ª Seduta

Presidenza del Presidente
BRUTTI

La seduta inizia alle ore 15,15.

AUDIZIONE DEL MINISTRO DELLA DIFESA
(R046 001, B65ª, 0003ª)

Il Comitato ascolta il Ministro della difesa Domenico Corcione che illustra un analitico parere sulle misure di riforma proposte dal Comitato nella Relazione presentata al Parlamento il 6 aprile 1995, soffermandosi particolarmente sulle questioni relative al reclutamento e alla formazione del personale dei Servizi, alla classificazione e alla temporaneità del segreto degli atti, nonché sugli obiettivi dei Servizi nel mutato scenario internazionale.

Intervengono a chiedere ulteriori informazioni e precisazioni il presidente Brutti, il deputato Soda e il senatore Marchetti.

Esaurita l'audizione, il Presidente ringrazia il Ministro della difesa della disponibilità mostrata rispetto alle esigenze dei lavori del Comitato.

La seduta termina alle ore 17.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sull'attuazione della politica di cooperazione
con i Paesi in via di sviluppo**

GIOVEDÌ 1° GIUGNO 1995

22ª Seduta

Presidenza del Presidente
MENSORIO

La seduta inizia alle ore 18.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, B33ª, 0010ª)*

Il Presidente MENSORIO avverte che l'Ufficio di Presidenza ha deciso di chiedere la collaborazione come consulenti, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento interno della Commissione, del maggiore Francesco D'Agostino, del dottor Eugenio Melandri e del dottor Gianluca Tartaro.

*AUDIZIONE DEL DOTTOR EDUARDO MISSONI E DEL DOTTOR FELICE LONGOBARDI, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DEGLI OPERATORI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (ADOCS)
(A010 000, B33ª, 0001ª)*

Il dottor MISSONI svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta della Commissione e successivamente si tiene un dibattito al quale partecipano anche il Presidente MENSORIO, l'onorevole PROVERA, il dottor LONGOBARDI ed i dottori CAMARDA e BARALDI.

Il Presidente MENSORIO ringrazia quindi il dottor MISSONI ed il dottor LONGOBARDI e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 20,35.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 1° GIUGNO 1995

57° Seduta

Presidenza del Presidente
PERLINGIERI

La seduta inizia alle ore 9,20.

(1779) Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1995, n. 205, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

(Parere alla 8ª Commissione: favorevole con osservazione)

Su proposta del relatore DE MARTINO Guido, la Sottocommissione conviene di confermare il parere favorevole già formulato sul precedente decreto, con l'osservazione critica sull'articolo 1, comma 3.

(1740) Introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso notarile, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Peraboni ed altri, Becchetti e del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alla 2ª Commissione: in parte contrario, in parte favorevole condizionato, in parte favorevole con osservazioni)

Il relatore FIEROTTI rileva anzitutto che il titolo del disegno di legge non è pertinente al testo e, sottolineata l'importanza della professione notarile per le funzioni pubbliche esercitate, osserva che la prova di preselezione potrebbe determinare disparità di trattamento ove si tratti, come è dato di desumere dal testo, di una modalità non solo di predisposizione e verifica, ma anche di esecuzione della stessa prova da parte dei candidati. Considera, inoltre, che la di-

sposizione di cui all'articolo 2, comma 1, costituisce una ingiustificata misura di favore per soggetti predeterminati.

Il presidente PERLINGIERI conviene sui rilievi del relatore quanto alla qualificazione della prova di preselezione, della quale dovrebbe essere altresì garantita la segretezza. Osserva, inoltre, che la Commissione di cui all'articolo 5-*quater*, introdotto ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge, ha una composizione prevalentemente corporativa, che non assicura la necessaria neutralità. Considera costituzionalmente illegittimo, quindi, il limite di età di quarant'anni, che discrimina irragionevolmente i possibili candidati in violazione dell'articolo 3 della Costituzione, che contempla le condizioni personali, nelle quali non può non essere compresa l'età, tra i motivi di illegittima distinzione. Al riguardo va altresì osservato che l'introduzione di un limite di età per l'accesso a pubblici concorsi è inopportuno e inadeguato allo scopo selettivo, poichè discrimina in funzione di una variabile non significativa, salvo che in casi estremi, determinabili piuttosto in ragione di una distanza minima dal limite di età per il collocamento a riposo, per ciascuna attività professionale. Sarebbe irragionevole, in particolare, rinunciare a esperienze professionali consolidate e maturate in settori diversi, solo per il superamento di un limite di età minimo e incongruo.

In proposito il relatore FIEROTTI rileva che l'abbassamento del limite d'età contrasta con la tendenza al prolungamento della vita professionale e con le stesse ragioni fondamentali della riforma, attualmente in discussione, del sistema previdenziale.

La senatrice BRICCARELLO considera parimenti illegittima, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, la deroga, di cui all'articolo 1, comma 8, all'elevazione dei limiti di età in funzione di particolari situazioni personali, come la maternità, riconosciute a tal fine dalla normativa vigente. Osserva, inoltre, che la Commissione di cui all'articolo 5-*quater*, nella sua composizione prevalentemente professionale, non assicura la necessaria imparzialità e, non prevedendosi alcun tipo di compenso, nè di rimborso spese, potrebbe configurarsi in modo non sufficientemente rappresentativo, anche su base territoriale, della stessa realtà professionale.

Il senatore DE MARTINO Guido concorda sulla opinione critica del Presidente circa il limite di età introdotto dal testo in esame. Quanto all'articolo 5-*ter*, comma 3, considera eccessivamente rigido e potenzialmente discriminatorio il criterio selettivo che vi è indicato. Ritiene, inoltre, che il regime transitorio di cui all'articolo 1, comma 7, postuli un'incertezza normativa e di fatto, tale da suscitare dubbi di legittimità.

Il relatore FIEROTTI sottolinea che la condizione indicata nell'ultima parte del comma 2 dell'articolo 5-*ter*, circa la formulazione dei quesiti nella prova di preselezione, conferma i dubbi sulla stessa legittimità di tale prova, nella configurazione che si desume dal testo, alla stregua del principio costituzionale di eguaglianza.

Il senatore MAGLIOZZI reputa impropria e inadeguata una prova preselettiva in base a risposte multiple prefissate, che non consente al-

cun accertamento della preparazione culturale dei candidati, rischiando di compromettere la qualificazione professionale dei vincitori.

Conviene il senatore MENSORIO, che auspica un intervento normativo più consapevole per disciplinare alcuni aspetti della professione notarile, assicurando l'imparzialità delle commissioni d'esame per le prove di concorso e introducendo un sistema di verifica della capacità professionale anche nel corso della carriera. Si dichiara radicalmente contrario, inoltre, al limite d'età di quarant'anni.

La Sottocommissione, quindi, conviene di formulare un parere contrario sull'articolo 1, comma 2, capoverso, lettera b), sull'articolo 1, comma 8 e sull'articolo 2, comma 1, per violazione del principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione; un parere favorevole sulle altre parti del testo, a condizione che la prova di preselezione sia non già eseguita ma predisposta e verificata con strumenti informatici e non fondata su risposte multiple prefissate, al fine di prevenire disparità di trattamento, in ossequio all'articolo 3 della Costituzione. Si conviene altresì di rappresentare alla Commissione di merito le altre osservazioni formulate nel corso dell'esame.

La seduta termina alle ore 10.

GIUSTIZIA (2°)**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 1° GIUGNO 1995

37ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Vice Presidente della Commissione, Belloni, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1ª Commissione:

(1600) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

alla 9ª Commissione:

(1181) CASILLO ed altri: Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione: rinvio dell'emissione del parere.

alla 10ª Commissione:

(872) GEI ed altri: Limiti agli orari di apertura di sale da ballo, locali notturni, discoteche, sale di trattenimento, circoli ricreativi e simili: parere favorevole.

(655) STEFANI e WILDE: Divieto della vendita di superalcolici nei luoghi di ristorazione lungo le autostrade italiane: parere favorevole.

(1377) MACERATINI ed altri: Istituzione dell'albo professionale delle guide turistiche: parere favorevole.

(1578) GERMANÀ ed altri: Istituzione di un ruolo ufficiale degli abilitati all'assunzione di giuochi e scommesse: rinvio dell'emissione del parere.

alla 12ª Commissione:

(1673) PEDRIZZI ed altri: Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita: rinvio dell'emissione del parere.

(1734) Conversione in legge del decreto legge 19 maggio 1995, n.181, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309: parere favorevole.

alla 13ª Commissione:

(379) RONCHI ed altri: Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale: rinvio dell'emissione del parere.

(259) GIOVANELLI ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale: rinvio dell'emissione del parere.

(1689) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n.162, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti: rinvio dell'emissione del parere.

